



2025

RETTIFICA DI SUCCESSIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Ufficio

Codice fiscale del defunto

Dati del defunto

Cognome

Nome

(o Stato Estero) di nascita

Provincia

Sessⁱ ☐

Provincia (sigla)

Tecnici&Professione

Associazione Nazionale "Donne Geometra"

Rettifica di successione mediante dichiarazione sostitutiva

Nel caso sia necessario apportare variazioni o aggiunte a una dichiarazione di successione già trasmessa per via telematica, l'unico strumento previsto è la **dichiarazione sostitutiva**. Si tratta di una nuova presentazione che annulla integralmente quella precedente, indipendentemente dalla rilevanza o dal numero delle modifiche apportate. Per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati riportati, occorre procedere alla compilazione completa dell'intero modello, inclusi i quadri non soggetti ad aggiornamento.

La facoltà di inviare telematicamente tale istanza è riservata esclusivamente al medesimo soggetto che ha trasmesso la dichiarazione originaria.

Se il **dichiarante originario è venuto a mancare**, il sistema non consente la trasmissione da parte di terzi. In tal caso, la dichiarazione deve essere stampata e consegnata in formato cartaceo all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

È pertanto obbligatorio indicare con precisione gli estremi identificativi della prima presentazione, ovvero anno, volume e numero di registrazione.

Nel campo denominato "dichiarazione sostitutiva" va selezionato un codice che definisce la tipologia dell'istanza.

I tre codici identificativi

Codice	Tipo di modifica	Conseguenze	Costi previsti
1	Variazioni con impatto ipo-catastale	Nuova trascrizione del certificato di successione e/o voltura catastale	Imposta ipotecaria, catastale, bollo
2	Aggiornamenti patrimoniali privi di riflesso catastale	Nessuna modifica agli immobili dichiarati	Nessun tributo ipo-catastale
3	Rettifica o integrazione degli allegati	Presentazione semplificata con frontespizio e quadro EG	Solo per eventuali regolarizzazioni documentali

Il **Codice “1”**: identifica le dichiarazioni che, per effetto delle modifiche, determinano l’emissione di un nuovo certificato di successione e/o una nuova voltura catastale. Rientrano in questa casistica le rettifiche relative a:

- dati anagrafici dei beneficiari;
- identificativi catastali dei cespiti ereditari;
- valore economico degli immobili;
- quote di comproprietà o diritti reali dichiarati.

Gli elementi non determinanti ai fini della trascrizione e della voltura, come indirizzo dell’immobile, classe catastale o consistenza, non obbligano alla presentazione di una dichiarazione cod. “1” se l’errore è di natura meramente materiale.

Tuttavia, qualora il dichiarante intenda comunque procedere alla correzione di tali aspetti, sarà necessario affrontare i costi previsti per le nuove registrazioni.

La scelta di questo codice implica il pagamento di almeno i minimi che per la dichiarazione telematica possono ammontare a:



Il **Codice “2”**: si applica nei casi in cui la modifica non incide sulla situazione catastale né richiede nuova trascrizione. È tipico degli aggiornamenti che riguardano esclusivamente elementi estranei ai beni immobili, come l’inserimento o la rettifica di conti correnti o altri rapporti patrimoniali. In questa fattispecie, non è previsto alcun pagamento per volture o certificazioni immobiliari, e gli immobili già dichiarati non subiranno alcuna variazione formale.

Il **Codice “3”**: riguarda l’integrazione o la correzione della documentazione allegata alla precedente dichiarazione, comprese le regolarizzazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate a seguito di avvisi di

liquidazione. In tali circostanze, va compilato esclusivamente il frontespizio e il quadro EG, attraverso i quali è possibile trasmettere gli allegati aggiornati o rettificati.

In tutte e tre le modalità sopra descritte, è imprescindibile riportare i riferimenti identificativi della dichiarazione iniziale (anno, volume, numero), affinché il nuovo invio venga correttamente associato alla documentazione originaria.

Un'attenzione particolare va posta ai casi in cui il contribuente riscontri errori materiali nella compilazione della successione prima che l'ufficio competente proceda con la trascrizione: *in tali situazioni, la rettifica è ammessa mediante dichiarazione cod. "1", da presentare direttamente presso l'ufficio stesso, previo versamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali previsti qualora venga richiesta attestazione di avvenuta presentazione.*

Per tutte le fasi di compilazione e trasmissione, si consiglia di consultare le istruzioni operative aggiornate disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, fonte ufficiale per le specifiche tecniche e normative di riferimento.

[Per accedere alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate clicca qui](#)